

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sede di Roma – Sez. II

Ricorso n. 2485/2010

MOTIVI AGGIUNTI

Nel ricorso n. 2485/2010 proposto dai Signori BERNI Roberto, BERRETTONI Elena, BERTACCHI Francesca (c.f. BRT FNC 59T 46A 944R), BIAGI Stefania, BIANCHI Santa Fausta, BUDA Pierluigi, CABRINI Carlo, CAMPPELLI Paola Vigilia, CANCELLIERI Giovanni, CAPITANI Rosalba, CAVALIERI Alessandra, CHIAVELLI Vincenzina, CIOCI Villa, CODELUPPI Marzia, COPPA Marcella, DELNEVO Maria Grazia, DI CARLO Giampietro, FABBRI Orietta, FALDUTO Carmela Maria, FANTUZZI Cristina, FAVALI CICOGNANI Isabella, FERRARI Alessandra, FERZETTI Ester, FIACCOLA Maria Grazia, FIORILLO Domenico, GHELLI Rossano, GHINELLI Daniela, GIALDINI Maria Grazia, GNERRI Elisabetta, LEANDRI Alfio, LOMBARDO Marcello, MALVISI Marilena, MAMBRIANI Olimpia, MARASINI Monica, MARRUSO Teresa, MARSELLI Roberto, MATTURRO Stefano, MELEGARI Elisabetta, MELENI Maura, MINELLI Carolina Anna, PACI Elsa, PALAZZO Giovina, PASSARETTI Apollonia, PEDAGNA Giuseppina, PICCIONE Paola, PROIA Josephine, PUGLIESI Angela Maria Gemma, RICCI Vincenzo, SALTINI Fiorella, SATTA Michela, SAVIOTTI Ivana, SEBASTIANELLI Rosina, SIMEONE Teresa, SOLIMENE Maria Giovanna, TADDEI Rosella, TADDIA Angela, TIRELLI Elena, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Gianfranco Passalacqua (PSSGFR66A01F158Q, p.e.c. gianfranco.passalacqua@avvocatipatti.it) e dall'Avv. Guglielmo Calcerano (CLCGLL77B03H501P, p.e.c. guglielmocalcerano@ordineavvocatiroma.org), e domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Gianfranco Passalacqua in Via Giovanni Vitelleschi 26, 00193, Roma (fax n. 06.32.54.18.36).

CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e/o rappresentante legale *pro tempore*, difesa e rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso gli Uffici della medesima, in Via dei Portoghesi n. 12, Roma.

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e/o rappresentante legale *pro tempore*, presso la sede legale di Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145, Roma.

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione centrale del personale, in persona del Direttore e/o rappresentante legale *pro tempore*, presso la sede di Via Giorgione n. 159, 00147, Roma.

PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA EMISSIONE DI MISURE CAUTELARI

Dei seguenti atti:

1) Provvedimento Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale, Ufficio Selezione e Inserimento, prot. n. 2009/193306 del 24 dicembre 2009 e relativi Allegati (doc. 1), recante *“Procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, profili funzionario, funzionario informatico, funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti”*, pubblicato sulla G.U.R.I., IV Serie Speciale – Concorsi ed esami, del **29 dicembre 2009**, a firma del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Dott. Attilio Befera.

Nonché, per quanto di interesse:

2) DPCM 26 ottobre 2009, recante autorizzazione all'avvio della procedura;
3) Accordi con le Organizzazioni Sindacali del 19 luglio 2007, 30 luglio 2007, 30 novembre 2007, 24 aprile 2008, 22 maggio 2008 e 17 dicembre 2009;

Nonché, con i presenti motivi aggiunti, per quanto possa occorrere:

4) Nota Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale del Personale, Settore Organizzazione e Sviluppo, Ufficio Selezione e Inserimento prot. 2012/6511 del 16 gennaio 2012 (doc. 6), pubblicata sul proprio sito “intranet” **(doc. 7)**.

Nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto, per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

PREMESSO IN FATTO

1. Con gli illegittimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo l'Agencia delle Entrate ha indetto nel 2009, con bando prot. 193306/09 – pur in presenza di valide graduatorie di candidati idonei, approvate nel 2007 – una nuova procedura di passaggio del personale dalla II Area funzionale alla III Area funzionale.

L'Amministrazione peraltro non procedeva, sino ad oggi, a dare corso alla celebrazione delle prove della selezione *ex* bando prot. 193306/09.

Solo con nota prot. 2012/6511 del 16 gennaio 2012 (**doc. 6**), pubblicata sul proprio sito “intranet” (**doc. 7**), l'Agencia delle Entrate formalizzava le date di svolgimento di dette prove, fissate a partire dal 16 marzo 2012.

Con l'istanza cautelare annessa ai presenti motivi aggiunti si chiede pertanto la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati (tra cui lo stesso calendario delle prove), in considerazione del grave, attuale e non riparabile pregiudizio cui risultano oggi esposti i titolari del presente atto, a cagione dello svolgimento delle prove d'esame della selezione indetta nel 2009 e della progressiva individuazione – in difetto di previo scorrimento della graduatorie vigenti, in cui i titolari del presente atto sono inseriti – di altri candidati idonei ai fini dell'inquadramento nella III Area funzionale.

2. Ciò premesso, si ritiene opportuno ricordare sinteticamente le vicende sottese alla presente controversia.

Con distinte determinazioni adottate nel mese di luglio 2001, l'Agencia delle Entrate indicava procedure selettive riservate al personale interno, per il passaggio dall'Area B, posizioni B1, B2 e B3 (oggi Seconda Area Funzionale), all'Area C, posizione C1 (oggi Terza Area Funzionale, fascia retributiva F1) .

In particolare, con determinazione prot. n. 139324/01 del 26.07.2001, poi modificata con successivo provvedimento prot. n. 158625 del 12.09.2001 (**doc. 2**), era indetta procedura di passaggio all'Area C, posizione C1, per il profilo informatico, mentre con determinazione prot. n. 139326/01 del 26 luglio 2001, poi modificata con atto prot. n. 158625 del 12.09.2001 (**doc. 3**), era indetta procedura di passaggio all'Area C, posizione C1, per il profilo amministrativo-tributario.

3. Gli odierni istanti hanno tutti partecipato alle suddette procedure di riqualificazione bandite nel 2001, risultando, all'esito delle prove e dell'esame finale, idonei ai fini dell'attribuzione della posizione economica C1, Area C, come da provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali della procedura, adottati nei mesi di gennaio-febbraio 2007 (**doc. 4/a** e seguenti).

4. Le sopra richiamate graduatorie finali della procedura di passaggio all'Area C, adottate nei primi mesi del 2007, erano oggetto di immediate e parziali modificazioni da parte dell'Amministrazione, volte ad avvantaggiare ulteriormente i concorrenti appartenenti alla posizione economica B3, ed erano conseguentemente impugnate in sede giurisdizionale amministrativa, con distinti ricorsi, da alcuni candidati appartenenti alle posizioni B1 e B2.

Le censure formulate si incentravano sul fatto che l'Amministrazione, in applicazione di asseriti principi di rango costituzionale, aveva dapprima ammesso alla selezione alcuni candidati B3 che – secondo la *lex specialis* concorsuale – erano sprovvisti di idoneo punteggio per titoli ed anzianità e, successivamente, aveva altresì accordato ai medesimi candidati B3 una posizione privilegiata nell'ambito delle dette graduatorie degli idonei, prescindendo dal punteggio maturato dai concorrenti all'esito delle prove (cfr. verbali d'intesa sindacale del 1° agosto 2003 e del 12 gennaio 2007, **doc. 5/a e 5/b**).

5. Con una serie di decisioni adottate a partire dal mese di settembre 2009 – sostanzialmente confermate delle pronunce precedentemente rese dai Tribunali amministrativi investiti della questione (tra cui Codesto Tribunale, cfr. sentenza **TAR Lazio, Sez. II, n. 12322/2008**) – il Consiglio di Stato sanciva l'illegittimità della prassi “modificativa” seguita dall'Agenzia delle Entrate (nonché da altri rami dell'Amministrazione finanziaria, con riferimento ad altre analoghe procedure), confermando la piena legittimità delle procedure selettive indette nel 2001.

In particolare, il Consiglio di Stato dichiarava **illegittima ogni modificazione apportata alla disciplina concorsuale nelle more di svolgimento della procedura selettiva**, nonché l'illegittimità delle modificazioni apportate alla graduatoria finale degli idonei, finalizzate ad anteporre i concorrenti B3 ai concorrenti B1 e B2: *“le norme sopravvenienti non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (cons. St., IV, 6 luglio 2004) e detto principio ha valore assoluto (...) né in contrario rileva il fatto che nell'area B esistano tre posizioni (B1, B2 e B3), in quanto le stesse hanno una ragione prevalentemente economica e descrivono un livello omogeneo di competenze, mentre è solo con il passaggio di area che si realizza una progressione verticale con acquisizione di un livello giuridico superiore (...) non può fondatamente invocarsi l'applicazione dell'accordo sindacale sottoscritto in data 1 agosto 2003, sia perché esso non prevede affatto la precedenza poi applicata, sia perché riserve, precedenze e preferenze per l'ammissione all'impiego sono benefici che possono essere attribuiti unicamente dalla*

legge o dai suoi atti normativi di attuazione (cfr. D.Lvo 30 febbraio 1993 n. 29, art. 41, comma 1, lett. c), non anche in via pattizia” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5829; conformi, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5046/2009; Cons. Stato, Sez. IV, n. 6022/2009; TAR Lazio, Sede di Roma, nn. 12322/08, 12323/08, 2/2009; TAR Emilia Romagna, Sede di Bologna, n. 1984/2008; TAR Puglia, Sede di Bari, n. 2658/2008; TAR Liguria, n. 1309/2008; si segnalano altresì le più recenti **Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 2010, n. 1609; Cons. Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2011, n. 6399**)

6. Pur a seguito della fissazione dei suddetti principi da parte del Consiglio di Stato, l’Amministrazione resistente non procedeva alla immediata e definitiva contrattualizzazione nella posizione C1, Area C (oggi, F1, Terza Area) di tutti i candidati idonei risultati vincitori a mente del bando del 2001, né tantomeno disponeva lo scorrimento delle graduatorie della selezione indetta nel 2001 (nella versione conforme ai principi fissati dal Consiglio di Stato), in vista del reclutamento di ulteriori dipendenti da inquadrare nella posizione F1, Area III, in aggiunta ai posti originariamente a concorso.

7. Inopinatamente, l’Agenzia delle Entrate si determinava invece a bandire una nuova procedura selettiva interna di passaggio dalla Seconda Area (già Area B), alla Terza Area, fascia retributiva F1 (già Area C, posizione C1), per la copertura di complessivi 2000 posti, profilo di funzionario amministrativo, funzionario informatico e funzionario tecnico.

In altri termini, nel momento in cui avviava una nuova procedura di passaggio alla Terza Area funzionale (indetta con provvedimento del 24.12.2009, pubblicato il 29.12.2009), l’Amministrazione non aveva ancora neppure ancora contrattualizzato tutti i candidati vincitori ai sensi delle graduatorie del 2007 (né tantomeno i candidati idonei).

8. E’ appena il caso di osservare che nel caso di specie l’indizione *ex novo* di una procedura di reclutamento risulta illegittima non solo poiché in contrasto con il consolidato principio secondo cui la P.A. è tenuta a disporre lo scorrimento delle graduatorie vigenti prima di indire nuove procedure selettive (cfr. **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 14**) ma anche in quanto il bando n. 193306/09 produce un effetto sostanzialmente elusivo del giudicato formatosi in merito alle procedure selettive indette nel 2001 ed alle relative graduatorie del 2007.

L’Agenzia delle Entrate infatti, con l’indizione di una nuova selezione – indizione intervenuta ancor prima del definitivo perfezionamento dei contratti da stipularsi ai sensi delle graduatorie del 2007 – tende a consolidare una platea di soggetti aspiranti alla

posizione F1, Area III (per ben 2000 posti!) in netta contrapposizione a quella costituita dai soggetti già risultati idonei nel 2007 (tra cui gli odierni ricorrenti) e che, tuttavia, hanno potuto conseguire l'esatta collocazione in graduatoria solo a seguito di un defatigante contenzioso giurisdizionale con l'Amministrazione, risultata infine soccombente.

9. I provvedimenti impugnati – e segnatamente il provvedimento prot. n. 2009/193306 del 24 dicembre 2009, con cui illegittimamente, in difetto di previo scorrimento delle vigenti graduatorie di candidati idonei e in difetto di qualsivoglia adeguata motivazione, l'Agenzia delle Entrate ha indetto una nuova “*Procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1*” – sono illegittimi per i motivi di seguito indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Violazione degli artt. 3, 51, e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione di legge e regolamento, con particolare riferimento all'art. 12 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102; all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14, alla Legge n. 244/2007 nonché alla Legge n. 296/2006. Violazione dell'art. 3, Legge 7 agosto 1990 n. 241. Irragionevolezza, illogicità, difetto di imparzialità, difetto assoluto di motivazione, ingiustizia manifesta.

1.1 Si evidenzia che con i presenti motivi aggiunti si intende prudenzialmente gravare il provvedimento n. 6511 del 16 gennaio 2012 (di cui, con pedissequa istanza cautelare, si chiede la sospensione, unitamente alla sospensione del bando di concorso) recante in sostanza il mero calendario delle prove concorsuali, in quanto il detto provvedimento n. 6511/2012 riporta su di sé i medesimi vizi di illegittimità, irragionevolezza e difetto di motivazione che affliggono il bando di concorso.

Ciò premesso, si ribadisce che i ricorrenti sono tutti risultati idonei all'esito di procedure selettive interne indette dall'Agenzia delle Entrate, finalizzate al reclutamento di personale da inquadrare nell'Area funzionale C, posizione C1 (oggi, Terza Area, F1).

L'idoneità dai medesimi conseguita è attestata dalle graduatorie che l'Amministrazione ha approvato nei mesi di gennaio-febbraio 2007 (**doc. 4/a** e ss).

Si sottolinea che l'art. 35 del D.Lgs. 165/2001 (come modificato dall'art. 3, comma 87, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008), al comma 5 *ter*, stabilisce

che “*Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione*”.

E’ pertanto da considerare gravemente illegittima l’indizione da parte dell’Amministrazione resistente – in data 29 dicembre 2009, nel pieno della vigenza triennale delle graduatorie adottate nel 2007 – di una procedura di reclutamento di personale da inquadrare nella posizione Terza Area, F1 (già Area C, C1) **totalmente nuova**, in difetto del previo scorrimento delle sopra richiamate graduatorie, nonché **in difetto di qualsiasi adeguata motivazione, atta a giustificare la condotta seguita.**

Con la pubblicazione del bando di cui al provvedimento prot. n. 2009/193306 (le cui prove concorsuali saranno svolte a partire dal 16 marzo 2012, come da impugnata nota n. 6511/2012) l’Amministrazione ha dunque inteso dare corso ad una nuova procedura selettiva, che sostanzialmente riproduce quella indetta nel 2001 ed è indirizzata alle medesime professionalità ed alla medesima platea di concorrenti (cioè, al personale interno), pur in presenza di un consistente numero di dipendenti già risultati idonei ai fini dello svolgimento delle mansioni proprie della qualifica Terza Area, F1, e **titolari di una legittima aspettativa allo scorrimento della propria graduatoria.**

Evidente è dunque la lesione sia dei principi di efficienza, buon andamento e ragionevolezza – in considerazione delle notevoli spese che la P.A. dovrà sopportare per l’espletamento della nuova procedura – sia la violazione del principio di non discriminazione – in considerazione del mancato utilizzo, ai fini della copertura dei posti a concorso, degli odierni ricorrenti, candidati risultati idonei nell’ambito della pregressa procedura selettiva.

1.2 Vale richiamare, sul punto, il principio delineato proprio da Codesto TAR del Lazio, ovvero che “**lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida (...) costituisce atto d’obbligo e non meramente discrezionale della PA**” (TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, **30 gennaio 2003, n. 536**; in termini analoghi si è espressa Codesta Sezione II del TAR Lazio, in epoca più recente, con sentenza semplificata **TAR Lazio, Roma, Sez. II, 15 settembre 2009, n. 8743**).

Il principio in esame risulta in sostanza recepito e cristallizzato ormai anche dal Consiglio di Stato con recentissima Adunanza Plenaria: “*In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di*

reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti" (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza 28 luglio 2011, n. 14).

Per il vero, è da ritenere ormai pacifico, nella giurisprudenza, che *"L'istituto dello 'scorrimento della graduatoria', presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto vacante bandendo un nuovo concorso o occupando lo stesso attraverso altre procedure (mobilità, trasferimenti ovvero scorrimenti di graduatorie di concorsi) (...) la possibilità di utilizzare le graduatorie anche oltre i termini e le modalità prefissate nella singola procedura concorsuale, dà concreta attuazione al principio costituzionale del buon andamento della p.a. (art. 97 cost.) e risponde a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante risultato idoneo in soprannumero alla copertura effettiva del posto involgendo anche l'interesse pubblico alla corretta gestione della finanza pubblica. Per questo motivo (...) i principi generali che informano il procedimento amministrativo impongono una congrua e puntuale motivazione al riguardo. Deve ritenersi allora illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241, che sancisce l'obbligo della motivazione, il provvedimento, con cui quale l'Amministrazione bandisce un nuovo concorso senza tenere conto del risultato di una precedente e omologa selezione e senza una motivazione in ordine al mancato previo scorrimento della precedente graduatoria ancora valida ed efficace. (...) Nella specie, la determinazione impugnata non contiene alcuna motivazione attestante l'avvenuta ponderazione dell'interesse pubblico alla sana gestione delle risorse pubbliche le quali, con tutta evidenza, risulteranno maggiormente gravate dall'espletamento di una nuova procedura concorsuale; al pari, neppure è preso in considerazione l'affidamento ingenerato fra quanti abbiano conseguito l'idoneità nel precedente concorso. L'assenza di motivazione è tanto più evidente ove si rifletta che la procedura da ultimo indetta è identica a quella di poco precedente in punto di requisiti di ammissione, elementi di valutazione, criteri di formazione delle graduatorie, cosicché neppure potrebbe implicitamente trarsi una adeguata giustificazione nella necessità di procedere all'accertamento di requisiti selettivi ulteriori e diversi"* (TAR Lombardia, Sede di Milano, Sez. III, 15 settembre 2008, n. 4073; cfr. anche Tribunale ordinario Roma, Sez. Lav., ord. 3 gennaio 2001; TAR Puglia, Lecce, 10 ottobre 2005, n. 4452).

Nel caso oggi sottoposto all'attenzione di Codesto Tribunale Amministrativo ricorrono tutti gli indici sintomatici di illegittimità evidenziati dalla pronuncia da ultimo citata: la totale assenza di motivazione nel provvedimento che indice ed approva la disciplina della

procedura selettiva (motivazione parimenti assente nella nota prot. n. 6511/2012, che fissa il calendario delle prove); la presenza di una graduatoria ancora valida ed efficace (approvata nel 2007) al momento dell'indizione della nuova selezione (nel 2009); l'esigenza del contenimento della spesa pubblica; la sostanziale identità degli scopi e della disciplina delle due procedure concorsuali; **la lesione dell'affidamento** maturato dai candidati risultati idonei all'esito delle procedure indette nel 2001.

1.3 Proprio con riferimento a tale ultimo profilo – la lesione del legittimo affidamento ingenerato nei concorrenti risultati idonei all'esito della procedura indetta nel 2001 – la condotta tenuta dalla P.A. appare afflitta da particolarmente grave illegittimità.

Le graduatorie che hanno sancito l'idoneità dei ricorrenti odierni alla copertura della posizione C1 sono intervenute a ben sei anni di distanza dalla pubblicazione del relativo bando e, peraltro, sono rimaste – sino all'emanazione delle sopra richiamate pronunce da parte del Consiglio di Stato – sostanzialmente inattuato: al pregiudizio consistente nel precludere ai ricorrenti l'accesso alla posizione C1, Area C, mediante scorrimento si aggiunge dunque l'ulteriore danno derivante dal fatto che, nel caso specifico, l'Amministrazione ha di fatto paralizzato per circa otto anni le legittime aspettative di carriera dei ricorrenti.

Tale circostanza, che avrebbe dovuto semmai condurre a valorizzare la posizione acquisita dagli odierni ricorrenti, al fine di coprire almeno una parte dei 2000 posti oggi messi a concorso, non è stata invece minimamente presa in considerazione.

In sostanza, proprio nel momento in cui si materializzava di fatto la possibilità per i ricorrenti di usufruire dello scorrimento delle graduatorie, l'Amministrazione ha ritenuto di procedere alla copertura delle vacanze in organico mediante indizione di una procedura – sostanzialmente identica a quella definita nel 2007 – che si presta a vanificare tale legittima aspettativa.

1.4 La lesione dell'affidamento maturato dai ricorrenti appare tanto più grave e discriminatoria ove si consideri che, nel caso di specie, l'indizione *ex novo* di una procedura di reclutamento risulta illegittima non solo poiché in contrasto con il consolidato principio secondo cui la P.A. è tenuta a disporre lo scorrimento delle graduatorie vigenti prima di indire nuove procedure selettive, ma anche in quanto il bando n. 193306/09 produce un effetto sostanzialmente elusivo del giudicato formatosi in merito alle procedure selettive indette dall'Agenzia delle Entrate nel 2001 ed in merito alle relative graduatorie del 2007.

L'Agenzia delle Entrate infatti, con l'indizione di una nuova selezione – indizione intervenuta ancor prima del definitivo perfezionamento dei contratti da stipularsi ai sensi delle graduatorie del 2007 – tende a consolidare una platea alternativa di soggetti aspiranti alla posizione F1, Area III (per ben 2000 posti!) in netta contrapposizione a quella costituita dai soggetti già risultati idonei nel 2007 (tra cui gli odierni ricorrenti) e che, tuttavia, hanno potuto conseguire l'esatta collocazione in graduatoria solo a seguito di un defaticante contenzioso giurisdizionale con l'Amministrazione, risultata infine soccombente.

1.5 Ne discende che, in difetto del previo scorrimento delle graduatorie degli idonei della procedura selettiva indetta nel 2001, e della previa contrattualizzazione dei medesimi, sia il provvedimento prot. n. 2009/193306 di indizione della nuova procedura di passaggio alla Terza Area funzionale, posizione F1, sia la nota prot. n. 6511/2012 impugnata coi presenti motivi aggiunti, che fissa il calendario delle prove, sono da considerare illegittimi.

2. Violazione degli artt. 3, 51, e 97 della Costituzione. Irragionevolezza, illogicità, difetto di imparzialità, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta.

2.1 Per i motivi precedentemente esposti non può non essere altresì sottolineata l'illegittimità del bando prot. n. 2009/193306 (e in via derivata della nota prot. n. 6511/2012, che ne costituisce attuazione) anche sotto il profilo del contenuto sostanziale della *lex specialis* di gara, nella parte in cui prevede, quale punteggio da attribuire al titolo consistente nell'aver conseguito “idoneità in procedure concorsuali per l'accesso alla terza area funzionale” un punteggio pari ad appena 2 punti, **fino ad un massimo di punti 2.**

Così stabilisce infatti l'art. 5, punto 15, lettera *d*) dell'impugnato bando, laddove è al contempo previsto che “*l'esperienza professionale complessivamente maturata presso l'Agenzia nella seconda area funzionale, nelle fasce retributive F3, F4 o F5 (...) è valutata punti 2 per ciascun anno*” (art. 5, punto 3) fino a un massimo di 24 punti (art. 5, punto 10), ovvero che per “*incarichi relativi a posizioni organizzative e incarichi di tutor nel percorso di inserimento dei funzionari neo assunti*” sia attribuito coefficiente pari a 0.5 punti per ciascun incarico, fino a un massimo di 1,5 punti.

E' evidente l'irragionevolezza e la discriminatorietà dei criteri di valutazione dei titoli professionali dei candidati compiuta dal bando: la più che significativa circostanza di essere risultato idoneo nell'ambito di una pregressa procedura selettiva volta alla copertura

di posti nella qualifica equivalente a quella per cui oggi si concorre, è considerata negli stessi termini dell'aver maturato appena 1 anno di anzianità in una delle fasce retributive F3, F4 ed F5 della Seconda Area funzionale!

Invero, il conseguimento di una precedente idoneità dovrebbe costituire titolo tale da potersi accostare, ai fini dell'attribuzione di coefficienti di punteggio, al possesso del titolo di studio previsto, in via ordinaria, per l'accesso alla Terza Area, fascia F1, dall'esterno.

Ne discende che, secondo un corretto bilanciamento dei valori sottesi a ciascun titolo, il bando avrebbe dovuto attribuire alla circostanza di avere conseguito una idoneità nell'ambito di precedente procedura di accesso alla Terza Area (già Area C) un punteggio compreso tra gli 11 punti (punteggio attribuito al titolo di studio "*diploma di scuola media superiore*") ed i 20 punti (punteggio attribuito al titolo di studio "*laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) o laurea conseguita con il vecchio ordinamento (DL)*").

Tanto più che – come già evidenziato – l'eccezionale ritardo accumulato dall'Amministrazione nel portare a compimento la procedura selettiva bandita nel 2001 avrebbe dovuto semmai condurre all'introduzione, nella disciplina concorsuale, di apposite previsioni volte a salvaguardare l'affidamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate già risultati idonei per la copertura della posizione C1 all'esito della selezione del 2001.

2.2 Valga il richiamo al fatto che, proprio la *lex specialis* del 2001, prevedeva l'attribuzione di 7 punti ai candidati in possesso di pregresse "*idoneità a prove selettive o concorsi per la qualifica per cui si concorre o superiore*" (art. 3, comma 1, lett. e), bando prot. n. 158625 del 12.09.2001), laddove, nella medesima disposizione, alla lettera a), erano invece riconosciuti solo 1,5 punti (e fino a un massimo di 22 punti) "*per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre maturato in B3 e B3S*".

Invero, la diversa disciplina di cui al bando prot. 193306 del 24 dicembre 2009 pare invece orientata (ancora una volta!) ad avvantaggiare in maniera sproporzionata e irragionevole i dipendenti appartenenti alla posizione B3, penalizzando al contempo oltremodo gli altri candidati – tra cui i ricorrenti odierni – che sono in possesso di idoneità per la posizione per cui si concorre, e che peraltro vantano una legittima aspettativa allo scorrimento delle graduatorie del 2007.

Ne discende anche sotto tale profilo l'illegittimità degli atti impugnati.

* * * * *

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

1. Quanto al *fumus boni iuris* si rinvia alle considerazioni di diritto sopra illustrate, nonché ai consimili motivi sviluppati nel ricorso principale.

2.1 Il *periculum in mora* è connesso al danno attuale, grave ed irreparabile derivante ai ricorrenti dallo svolgersi delle prove selettive del concorso di cui al bando prot. 193306/09 (per il passaggio alla posizione F1, Area III, ex Area C, C1) in difetto del previo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2007 (in cui i ricorrenti figurano quali candidati idonei alla copertura del medesimo profilo professionale) e secondo una irragionevole *lex specialis* concorsuale che non attribuisce pressoché alcun valore al titolo vantato dai ricorrenti, ovvero l'idoneità per il profilo per cui si concorre.

Si sottolinea a tale proposito che **le prove si svolgeranno a partire dall'imminente data del 16 marzo 2012**, come fissato dalla gravata nota prot. 2012/6511 del 16 gennaio 2012 (doc. 6).

2.2 Lo svolgimento delle prove secondo il calendario di cui alla nota prot. n. 6511/2012 espone i ricorrenti al grave pregiudizio consistente nel **formarsi di una platea di soggetti idonei alla copertura del profilo F1, Area III** alternativa a quella costituita dai ricorrenti medesimi.

Invero, dallo svolgimento delle prove – con acquisizione da parte dell'Amministrazione degli elaborati e dei punteggi propri di ciascun concorrente – deriverebbe il definitivo radicamento in capo ai partecipanti alla procedura indetta nel 2009 di una posizione di aspettativa qualificata alla definizione della procedura medesima, ed all'assegnazione dei relativi posti a concorso.

Una posizione dunque in insanabile contrapposizione alla diversa posizione vantata dai ricorrenti odierni, orientata viceversa ad ottenere **il dovuto scorrimento delle graduatorie preesistenti** nonché **una adeguata valorizzazione** dell'idoneità già posseduta nell'ambito della *lex specialis* della selezione *ex* bando prot. 193306/09, **prima che venga fatta applicazione di tale disciplina di gara nella sua attuale, illegittima ed irragionevole versione.**

Si rileva come già solo sul piano processuale il formarsi di un numerosissimo gruppo di soggetti controinteressati comporterebbe per i ricorrenti un più che significativo aggravio, conseguente in primo luogo dall'onere di integrare il contraddittorio nei confronti dei suddetti controinteressati, ma altresì dalla necessità di avviare una più complessa ed articolata attività difensiva, comportante altresì maggiori rischi con riferimento all'esito ed alle spese di giudizio.

2.3 Ulteriore profilo di *periculum* è quello derivante dal progressivo esaurirsi dei fondi di cui dispone l’Agenzia dell’Entrate – Amministrazione peraltro sottoposta al c.d. “blocco delle assunzioni” – in vista del reclutamento delle ulteriori unità di personale da adibire all’Area III, fascia F1.

Tanto più che, in considerazione dei sempre più stringenti vincoli di bilancio cui sono assoggettate – vincoli cui non è estranea la attuale difficile congiuntura economica – le pubbliche amministrazioni tendono periodicamente a ridefinire le proprie piante organiche nel senso di ridurre il personale.

2.4 Inoltre, è da rilevare che il progressivo svolgersi della selezione indetta nel 2009, in difetto dell’adozione da parte di Codesto Tribunale delle auspiccate misure cautelari, comporta ex se un danno alle prospettive di carriera degli odierni ricorrenti che non è possibile quantificare e ridurre in termini strettamente economici: gli odierni istanti, infatti – ove tempestivamente inquadrati nel profilo F1, Area III in virtù di scorrimento delle rispettive graduatorie, e sulla base delle autorizzazioni e determinazioni ad assumere a suo tempo già implementate dall’Agenzia delle Entrate – potrebbero per tempo accedere a favorevoli percorsi di sviluppo professionali all’interno della III Area (allo stato preclusi), con riferimento non solo ai correlativi incrementi retributivi, ma soprattutto con riferimento alla possibilità di partecipare ad interpelli per l’assegnazione di c.d. “reggenze”.

2.5 E’ dunque evidente che – in difetto del previo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2007 (ovvero in difetto della previa emanazione da parte di Codesto Tribunale dell’auspicata pronuncia di accoglimento) – la celebrazione delle prove selettive della procedura per cui è causa si presterebbe a pregiudicare irrimediabilmente sotto vari profili la posizione dei ricorrenti e la legittima aspettativa all’assunzione di cui i medesimi sono titolari.

Peraltro, si sottopone al prudente vaglio del Collegio la considerazione che, in ragione dell’attuale stato della procedura concorsuale (e degli indubitabili elementi di fondatezza del presente ricorso), un opportuno e tempestivo provvedimento di sospensione – che solleciti l’Amministrazione rimeditare la posizione assunta in ordine alle modalità di reclutamento di personale nell’Area III, F1 – costituirebbe, nelle more del presente giudizio, adeguato contemperamento dei contrapposti interessi che vengono in rilievo, tanto più in vista dell’adozione, da parte del Collegio, di una (auspicata) pronuncia di merito favorevole, atta a precisare anteriormente al progredire della selezione di cui all’impugnato bando, all’acquisizione da parte della P.A. degli elaborati

e dei punteggi dei partecipanti, ed al radicarsi di contrapposte aspettative qualificate, alla luce di quali modalità, secondo quali previ adempimenti, ed eventualmente in base a quale legittima disciplina concorsuale l'Agenzia delle Entrate potrà dare luogo alle programmate 2000 assunzioni nell'Area III, fascia F1.

P.Q.M.

Voglia Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, disattesa ogni avversa eccezione e istanza:

1. in via cautelare, sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i presenti motivi aggiunti, nonché, in via cumulativa o alternativa, disporre ogni altra misura cautelare ritenuta idonea a tutelare la posizione dei ricorrenti;

2. nel merito, annullare gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i presenti motivi aggiunti in quanto illegittimi per i motivi indicati, con ogni conseguente adempimento a carico delle Amministrazioni convenute.

I difensori dei ricorrenti chiedono di essere sentiti in camera di consiglio in merito alla presente istanza.

In via istruttoria:

- Si depositano documenti come da narrativa, in numerazione progressiva rispetto ai documenti già in atti.

Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e CPA.

Il contributo unificato di giustizia per la presente controversia è pari ad Euro 300,00 (trecento/00) poiché attinente a materia di lavoro

Roma, 7 febbraio 2012

Avv. Gianfranco Passalacqua

Avv. Guglielmo Calcerano

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Gianfranco Passalacqua, difensore dei Sig.ri Berni Roberto ed Altri, io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio U.N.E.P. di Roma, ho notificato il sujesteso atto, mediante consegna di distinte copie conformi all'originale, a:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e/o rappresentante legale *pro tempore*, difesa e rappresentata *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso gli Uffici della medesima, in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, ed ivi a mani di

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e/o rappresentante legale *pro tempore*, presso la sede legale di Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, 00145, Roma, ed ivi a mani di

AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione centrale del personale, in persona del Direttore e/o rappresentante legale *pro tempore*, presso la sede di Via Giorgione n. 159, 00147, Roma, ed ivi a mani di